

DOSSIER

SCRUTINI FINALI E VALUTAZIONE



Ritenendo di far cosa utile per i docenti, vengono fornite le principali norme di riferimento e alcuni consigli utili sulla valutazione, in particolare nello scrutinio finale, un compito delicato in bilico tra questioni giuridiche e educativo-formative.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 122/09 REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI;
- R.D. 653/25 FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E ASSEGNAZIONE DEI VOTI;
- C.M. 20.09.71 COMPETENZE INDIVIDUALI E COLLEGIALI DEL CONSIGLIO;
- L. 241/90 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- D.LGS. 297/94 TESTO UNICO ISTRUZIONE; D.P.R. 275/99 REGOLAMENTO AUTONOMIA
- O.M. 90/01- O.M. 56/02 NORME SVOLGIMENTO SCRUTINI;
- D.P.R. 249/98 STATUTO STUDENTI PER LE NORME DISCIPLINARI; DPR 235/07 MODIFICHE ALLO STATUTO;
- DM 42/07, DM 80/07, OM 92/07 NORMATIVA CREDITI E DEBITI FORMATIVI;
- DPR 323/98, DM 42/07, DM 99/09, L 01/07, CM 05/07, OM 252/16 NORME ESAMI DI STATO;
- L. 169/08, CM 100/08, CM 10/09, CM 50/09, CM 20/11, DPR 122/09 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI;
- LINEE GUIDA ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 08.10.15 ART.13 VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLO SCRUTINIO
- POF A.S. 15/16 ITET BRAMANTE-GENGA CAP 11: CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI E CONDOTTA - RICONOSCIMENTO CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI;
- REGOLAMENTO D'ISTITUTO ITET BRAMANTE-GENGA A.S 15/16 (DPR 249/98) ALLEGATO C: REGOLAMENTO ATTIVITA' RECUPERO DEBITI
- DELIBERE COLLEGI DOCENTI ITET BRAMANTE-GENGA A.S. 15/16

INDICAZIONI SINTETICHE PROCEDURE SCRUTINI

CHI	COSA	QUANDO
DIRIGENTE	<p>Controlla il materiale predisposto per lo scrutinio</p> <p>Dirige lo scrutinio nel rispetto delle norme ministeriali e delle procedure previste nel facsimile di verbale, distribuito ai coordinatori prima dello scrutinio</p> <p>Controlla tutti i verbali</p> <p>Firma per ultimo tutti gli atti (verbali, tabelloni, pagelle, registri generali)</p>	<p>Entro il giorno precedente lo scrutinio</p> <p>Durante lo scrutinio</p> <p>Subito dopo lo scrutinio</p> <p>Prima della pubblicazione dei tabelloni (14.06.2016)</p>
COORDINATORI DI CLASSE	<p>Controllano i verbali precedenti e i relativi allegati, con attenzione alla situazione dei debiti dell'anno precedente e delle insufficienze del I quadrimestre</p> <p>Controllano le assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico</p> <p>Nelle classe seconde, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 09/10, compilano la scheda individuale di certificazione delle competenze allegata al decreto e attribuiscono i livelli raggiunti</p> <p>Controllano i voti e il credito</p> <p>Compilano il verbale finale e lo firmano</p> <p>Curano, con l'ausilio della segreteria didattica la raccolta delle relazioni finali, dei prospetti con le motivazioni dei voti insufficienti, dei programmi svolti e preparano le comunicazioni per gli alunni con il "giudizio sospeso"</p> <p>Avvisano telefonicamente le famiglie degli alunni non promossi</p>	<p>Prima dello scrutinio</p> <p>Durante lo scrutinio</p> <p>Subito dopo lo scrutinio</p> <p>Dopo lo scrutinio</p> <p>Prima della pubblicazione dei tabelloni (14.06.2016)</p>
TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE	<p>Inseriscono sul "Registro Online" le proposte di voto e le assenze nei computer predisposti</p> <p>Controllano i voti e il credito</p> <p>Controllano il tabellone finale e lo firmano</p> <p>Consegnano programmi, relazioni finali, compiti, motivazioni delle insufficienze nel rispetto delle indicazioni del D.S. e completano l'aggiornamento del registro on-line</p>	<p>Entro il giorno prima dello scrutinio</p> <p>Durante lo scrutinio</p> <p>Subito dopo lo scrutinio</p> <p>Prima della pubblicazione dei tabelloni (14.06.2016)</p>
SEGRETERIA DIDATTICA	<p>Predisporre il materiale (tabellone con proposte voti, documentazione per crediti, dati relativi al superamento debiti anno precedente e insufficienze primo quadrimestre, assenze, stampati, ecc.) e assiste i docenti nell'inserimento dei dati sul "Registro Online"</p> <p>Stampa tabelloni, pagelle, registri generali</p> <p>Controlla le firme e raccoglie le cartelle delle singole classi con programmi, relazioni e motivazioni voti insufficienti</p>	<p>Entro il giorno prima dello scrutinio</p> <p>Prima dello scrutinio</p> <p>Subito dopo lo scrutinio</p> <p>Prima della pubblicazione dei tabelloni (14.06.2016)</p>



D.P.R. 122/09 REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Art. 1 Oggetto del Regolamento – finalità e caratteri della valutazione

1. Il Presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni.
2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il percorso di apprendimento e la valutazione degli alunni.

Art. 4 Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di II grado

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai sensi dell'art. 5 del D.LGS 297/94, e presieduto dal D.S. o suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è disciplinata dall'art. 309 del D.LGS 297/94 ed è espressa senza attribuzione di voto numerico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. L'accertamento del recupero delle carenze va effettuato entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'a.s. successivo.

Art. 6 Ammissione all'esame di Stato

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

Art. 7 Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi del DPR 249/98 art. 4 comma 1 e successive modificazioni

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

1. E' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato previsto dall'art. 314 comma 4 del D.LGS 297/94.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito.

Art. 10 Valutazione degli alunni con DSA

1. La valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni con DSA; a tali alunni, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Art. 14 Norme transitorie, finali e abrogazioni

5. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
7. A decorrere dall'a.s. di entrata in vigore della riforma, ai fini della validità dell'a.s., compreso l'ultimo anno, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Sono previste deroghe, in casi eccezionali, per assenze documentate e continuative (vedi CM 20/11).

D.LGS. 297/94 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO:

Il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.

Art. 5

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Art. 193

1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti

Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici (cfr. nota 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Cons. Stato - VI Sez. - n. 189 del 17 febbraio 1988).

Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione; pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli sia già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico.

La partecipazione del Docente alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, nonché alle Commissioni di esame, costituisce un obbligo di servizio, salvo i casi di esonero previsto dalla legge.

Fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe e con potere di voto deliberativo gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza. Ciascuno dei due Docenti che operano in compresenza, dopo aver sentito l'altro insegnante, formula la proposta per la valutazione periodica e finale, per quanto di propria competenza. Il Consiglio di classe provvederà ad assegnare il voto unico in quella materia, sulla base delle due proposte formulate e degli elementi di giudizio che i due docenti hanno fornito.

Cita testualmente in proposito l'articolo 5, comma 1bis, del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297,

Art. 5

1bis Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.

Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, **non è ammessa l'astensione**; pertanto tutti i docenti **devono** votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.



Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Se la classe è bilingue o è composta da alunni che seguono indirizzi diversi ovvero è divisa per squadre maschili o femminili relativamente all'Educazione fisica, i relativi docenti votano solo per l'alunno o per l'alunna che segue la sua materia.

I Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica.

D.P.R. 4/06/1998, N. 249: REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

La valutazione a cui il Docente e il Consiglio di classe sottopongono l'alunno deve essere chiaramente caratterizzata dalla massima trasparenza al fine di dare all'alunno stesso la possibilità di essere informato su tutto quanto ha contribuito ai risultati ottenuti. Cita testualmente in proposito l'art. 2, comma 4

Art. 2

*4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di , di scelta dei libri e del materiale didattico. **Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*

REGIO DECRETO 653/25

art. 79 comma 2

I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

art. 79 comma 4

Se non c'è dissenso, i voti proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente

La deliberazione finale del Consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi indicati dal Collegio dei Docenti. La deliberazione deve concludersi con un verbale che deve riportare tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni addotte che hanno portato ai risultati approvati. È necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte di contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini e degli esami nasce proprio dalla carenza di motivazioni a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione del verbale finale.

CM 20/09/71 (SINTESI)

Per quanto riguarda le modalità e il valore delle proposte di voto e le competenze "individuali" dei docenti e "collegiali" del Consiglio, si riporta la parte ancora valida della circolare:

*Per lo svolgersi delle operazioni di scrutinio [...] si deve tener presente che **il voto per singole materie è assegnato in ogni caso, dal Consiglio di classe**, il quale inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano in qualsiasi modo l'attività scolastica e lo svolgimento formativo dell'allievo escludendo, comunque, l'accettazione pura e semplice delle proposte dei singoli insegnanti per la semplice "lettura" dei risultati, dati, di fatto, come acquisiti o richiedenti soltanto un atto di sanzione formale. Rimane pertanto stabilito che il consiglio di classe delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dagli insegnanti, se il candidato deve essere ammesso alla classe successiva o respinto. Nel primo caso il Consiglio assegna i voti, nessuno dei quali può essere inferiore a 6/10; nel secondo caso assegna i voti e motiva il giudizio di esclusione dalla promozione".*

OM 90/01 (ULTIMA ORDINANZA DI RIFERIMENTO PER GLI SCRUTINI FINALI, RIPRESA DALLA OM 56/02) (Alcuni punti sono superati dalla normativa sui debiti (DM 80/07, OM 92/07))

Art.13 Scrutini finali

1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art.4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
3. **Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.**

Art.16 Pubblicazione degli scrutini

1. A norma dell'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
4. **Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami**, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore



O.M. 92/07

Articolo 6 - Scrutinio finale

1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

CM 20/11 VALIDITA' DELL'A.S. PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (INTEGRATA DAL P.O.F. D'ISTITUTO – CAP. 11)

Non va applicato rigidamente il limite dei $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato stabilito dal D.P.R. 122/09, ma va recepito un regime derogatorio al limite minimo di frequenza delle lezioni dovuto a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- gravi situazioni meteorologiche (impossibilità a raggiungere la scuola per cause di forza maggiore - Nota 1554/12 USR Emilia Romagna);
- gravi situazioni familiari documentate al D.S. anche in via riservata.

Tale assenze non devono però, a giudizio del Consiglio di Classe, pregiudicare la possibilità di procedure di valutazione degli alunni interessati.

NORME SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA S.S. DI II GRADO

NORMA	COSA PREVEDE	COMMENTO
<p>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE LEGGE 169 (30.10.08) conversione DL 137 (01.09.08)</p>	<p>ART. 2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 1. Viene valutato il comportamento negli scrutini intermedi e finali anche per interventi didattici fuori della sede scolastica 2. dal 2008/09 si attribuisce un voto numerico espresso in decimi 3. la valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Con decreto sono specificati i criteri per correlare la particolare gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi.</p>	<p>Comincia la corsa per la definizione dei criteri da applicare per il 5 in condotta</p>
<p>INFORMAZIONI PROCESSI DI ATTUAZIONE LEGGE 169 CM 100 (11.12.08)</p>	<p>LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI La valutazione del comportamento degli studenti concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una valutazione inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo. La valutazione va adeguatamente motivata e verbalizzata. Seguirà decreto per i criteri di correlazione all'insufficienza.</p>	<p>Circolare che non aggiunge nulla di nuovo</p>
<p>VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E COMPORTAMENTO CM 10 (23.01.09)</p>	<p>VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Per quanto riguarda la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica si conferma, nella prospettiva di una specifica modifica regolamentare, che tale disciplina, come da prassi diffusa, concorre alla determinazione della media dei voti. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.</p>	<p>Mantiene l'ambiguità del verbo "concorre" sul fatto che il voto di comportamento faccia media oppure no</p>
<p>VALUTAZIONE COMPORTAMENTO AI FINI ESAME DI STATO CM 46 (07.05.2009)</p>	<p>Con riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma che "il voto di comportamento per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell'OM 40/09), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico"</p>	<p>Ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente. Ma fa media, oppure no?</p>
<p>CONCLUSIONE A.S. 2008/09 CM 50 (20.05.2009)</p>	<p>1.3 Nella scuola secondaria di secondo grado vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi: -in ogni disciplina di studio; - nel comportamento. Il voto di comportamento concorre insieme alla valutazione degli apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici della terzultima e penultima classe. 2.2 La media del 6 per l'ammissione all'esame è calcolata considerando nel computo, a tutti gli effetti, anche il voto di comportamento e il voto di educazione fisica</p>	<p>Chiarisce finalmente che la condotta fa media. Richiama per il voto di condotta i criteri del DM 05/09 non ancora abrogato.</p>
<p>DPR 122 (22.06.2009) REGOLAMENTO VALUTAZIONE (G.U. 19.08.09)</p>	<p>Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO – FINALITA' E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE Comma 2 – la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.</p>	<p>Entra in vigore dall'a.s. 2009/10, fissa i principi generali e razionalizza le norme sul la</p>



	<p>Art. 4 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DI S.S. DI II GRADO Comma 5 – Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente</p> <p>Art. 6 AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE Ci vuole il 6 in tutte le discipline, compreso il comportamento</p> <p>Art. 7 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO L’insufficienza del voto di comportamento è attribuita per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo statuto degli studenti (art. 4 commi 9 e 9 bis; art. 3 commi 1,2 e 5 del DPR 249/98 e successive integrazioni) nei seguenti casi, senza che sia necessaria la sospensione per un periodo superiore a 15 giorni, e con reiterazione dell’infrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- non frequenza regolare dei corsi e non assolvimento degli impegni di studio;- mancanza di rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;- non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;- non utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;- danno al patrimonio della scuola. <p>Art. 14 NORME TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI E’ abrogato il DM 05/09.</p> <p>A decorrere dall’a.s. dell’entrata in vigore della riforma, ai fini della validità dell’a.s., è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe per casi eccezionali</p>	<p>valutazione degli studenti Inasprisce i criteri del 5 in condotta stabiliti dal DM 05/09. Non basta più la media del 6 per l’ammissione all’esame di Stato. Gli alunni dovranno frequentare almeno i ¾ delle lezioni.</p>
--	--	--

LINEE GUIDA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELL'08.10.2015 – ART. 13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN SEDE DI SCRUTINIO

Come è stato precedentemente illustrato, la **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere **acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato** e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- a) alla **valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta** (l'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno ed evidenziato dal tutor esterno); le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
- b) all'**attribuzione dei crediti** ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la **frequenza dello studente alle attività di alternanza**, nelle more dell'emanazione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnatenei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77" (Legge 107/15, art. 1, comma 37), ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto**.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

- a. nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
- b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.



POF ITET BRAMANTE-GENGA – A.S. 2015/16

11- CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO (DPR 122/09, D.P.R. 275/99)

In attesa della definizione e adozione di criteri più coerenti con la realizzazione di un'azione formativa i cui risultati andranno non più valutati in senso tradizionale, ma piuttosto "misurati" in rapporto alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni nelle varie fasi del processo formativo (soglie di padronanza), si ritengono ancora valide le premesse, le considerazioni e le modalità di valutazione seguenti, che si intendono integrati e precisati da quanto previsto nelle tabelle di cui al D.P.R. 323/98 sul nuovo Esame di stato (integrato e modificato dalla Legge 1/07), dagli adempimenti e procedure previsti dalla legge 144/99 in materia di obbligo formativo e dalla Legge 296/06- comma 622 (Finanziaria 2007) sull'obbligo di istruzione fino a 16 anni. A partire dalle classi terze dell'a.s. 2009/10 si applicano le tabelle allegate al DM 99/09.

FUNZIONI E MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione va considerata sia nella dimensione formativa che in quella sommativa.

La valutazione formativa avviene all'interno dello svolgimento di un processo didattico e dell'insegnamento di ciascuna disciplina; verifica il grado di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità in rapporto ad un obiettivo preciso e la formazione in itinere dell'alunno. Deve consentire la predisposizione di strategie di recupero e di consolidamento della preparazione. E' fatta periodicamente dai docenti e in maniera collegiale dai consigli di classe in sede di valutazione infraquadrimestrale e quadrimestrale.

La valutazione sommativa si situa invece nella fase finale del processo didattico ed accerta il grado di conseguimento di tutti gli obiettivi previsti nella programmazione didattica; presume precisi parametri di riferimento, una chiara e circostanziata programmazione del Consiglio di classe e la pattuizione del contratto formativo con gli alunni, i quali con chiarezza devono conoscere fin dai primi giorni di scuola tempi, modalità e criteri di verifica e di valutazione.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE

Per definire un quadro il più possibile obiettivo della situazione di partenza della classe, si ricorre alla somministrazione di prove strutturate o test di ingresso. Inoltre per gli alunni delle classi prime, nell'ottica della continuità didattica, sono valutate attentamente e tenute in particolare considerazione le indicazioni delle scuole medie di provenienza.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PERCORSI DIDATTICI

Gli strumenti e le modalità di verifica saranno individuati, per ciascuna disciplina, in sede di dipartimento. Ad integrazione delle verifiche orali potranno essere utilizzate, se previste nella programmazione disciplinare, verifiche scritte anche per quelle discipline per le quali l'ordinamento non lo prevede. Strumenti di verifica, oltre che le tradizionali interrogazioni e compiti scritti in classe, potranno essere lavori svolti a casa, test, questionari, saggi, lavori di gruppo, attività di laboratorio, esercitazioni. Per una ponderata valutazione quadrimestrale, dovranno risultare dai registri personali almeno due verifiche per ogni tipologia prevista (orale, scritto, grafico, pratico). La valutazione non dovrà comunque mai risultare una pura media aritmetica dei voti, ma dovrà considerare l'andamento del processo di apprendimento, l'impegno e la partecipazione alle attività didattiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

In sede finale si valuterà l'apprendimento e il profitto delle singole discipline, in rapporto agli obiettivi formativi programmati e con la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, visti anche nel contesto della classe. La valutazione finale va vista quindi in un contesto unitario alla cui definizione concorrono, oltre che i risultati conseguiti nell'apprendimento di ciascuna disciplina, un giudizio di merito sull'andamento di tutto l'anno scolastico, sull'impegno, sulla partecipazione al lavoro di classe, sulle capacità di recupero, anche in rapporto alla partecipazione ad eventuali I.D.E.I. e ai risultati

ottenuti, sulle capacità di organizzare in maniera autonoma il lavoro scolastico, sul metodo di studio e sulla capacità di rielaborare ed esprimere correttamente le conoscenze acquisite.

Il voto di profitto sarà proposto sulla base dei seguenti indicatori e della seguente griglia:

Indicatori di valutazione

- 1) Conoscenze (acquisizione dei contenuti, dei concetti di base, dei "nuclei fondanti" delle varie discipline, e di un lessico adeguato)
- 2) Competenze (utilizzazione delle conoscenze per eseguire dei compiti e/o risolvere dei problemi e/o produrre nuovi oggetti e competenze espositive).
- 3) Capacità (rielaborazione critica e responsabile di determinate conoscenze e competenze anche in relazione di nuove conoscenze)

Sulla base di tutte le considerazioni e di tutti gli elementi sopra indicati e della successiva **griglia di valutazione**, il Consiglio di classe, per ciascun alunno delle classi intermedie, decide se l'alunno stesso è in grado di proseguire in maniera proficua gli studi nell'ambito dell'indirizzo prescelto. Nel caso di presenza di debito formativo, il C.C. sospende il giudizio predisponendo la frequenza di attività di recupero e le relative verifiche (O.M. 92/07, art.8, c.2); oppure, di fronte ad un quadro negativo e in presenza di insufficienze indicative di carenze di preparazione tali da non rendere ipotizzabile il recupero e una proficua frequenza della classe successiva, l'alunno sarà dichiarato non promosso e il Consiglio di classe assegna i voti e motiva in maniera esauriente e pertinente la non promozione.

- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI (art. 4, D.P.R. 275/99 - art. 2, D.M. 49/00 – L. 1/07 – DPR 122/09 - DM 99/09)

Al fine di assicurare omogeneità alle decisioni dei vari consigli di classe, si adottano i seguenti criteri:

- 1) Il punteggio del credito scolastico sarà individuato innanzitutto in base alla media dello scrutinio finale (fino al mezzo punto si attribuisce il punteggio inferiore, da 0,51 in su si attribuisce il punteggio superiore nella banda di oscillazione corrispondente);
- 2) Sulla base dei parametri previsti nelle tabelle allegate al DM 99/09, con motivata decisione, potrà essere attribuito anche un punteggio superiore o inferiore a quello di cui al punto 1);
- 3) Saranno comunque privilegiate regolarità della frequenza e impegno dello studio, e soprattutto la partecipazione ad iniziative e progetti presenti nel P.O.F. (ECDL, Olimpiadi, certificazioni linguistiche, risultati sportivi, progetti di dipartimento, ecc.);
- 4) Per quanto riguarda l'integrazione di cui al comma 4, art. 11 del D.P.R. 323/98, per premiare l'effettivo recupero, sarà assegnato complessivamente 1 punto per l'impegno e 1 punto per l'effettivo recupero;
- 5) Per il credito formativo i consigli di classe individueranno nelle tipologie di esperienze di cui al D.M. 49/00, quelle che danno titolo a credito formativo che, se riconosciuto, aumenterà di un punto, se possibile, nell'ambito della banda di oscillazione, il credito scolastico individuato;
- 6) Non dovranno essere premiate comunque le esperienze extrascolastiche che hanno di fatto impedito, a giudizio del consiglio di classe, un adeguato impegno nello studio e/o il conseguimento di un profitto complessivo migliore;
- 7) L'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria nel triennio, non dà diritto a crediti.

- CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (L. 1/07; CM 5/07; DPR 122/09; DM 99/09)

- 1) In generale per l'ammissione all'esame di stato valgono i criteri generali e i principi chiaramente individuati nella C.M. 5/07, punto 1, che il collegio all'unanimità fa propri
- 2) Va applicato inoltre l'art. 6 comma 1 del DPR 122/09 (Ammissione all'esame conclusivo del II ciclo di istruzione) che recita " gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'Esame di Stato";
- 3) Va altresì applicato l'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 che afferma che gli alunni dovranno frequentare almeno i $\frac{3}{4}$ delle lezioni (orario annuale personalizzato) perché possano essere scrutinati e l'anno possa essere considerato valido
- 4) Vanno valutati con attenzione la figura scolastica dell'alunno all'interno della classe e il percorso scolastico, con particolare considerazione per i miglioramenti conseguiti nel percorso di studi e per l'impegno scolastico per superare eventuali lacune;
- 5) Vanno comunque evidenziate particolari competenze o aree di eccellenza;
- 6) Infine, dall'a.s. 2011/12 va in vigore definitivamente per tutte le classi del triennio la tab. A del DM 99/09 che ha sostituito la Tab. A del DM 42/07 e che, a sua volta, aveva sostituito quella prevista dall'art. 11, comma 2 del DPR 323/98 .



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni è fondata sul raggiungimento o meno degli obiettivi fissati e concordati dal Consiglio di Classe e riguardano i livelli di conoscenza, competenza e capacità raggiunti, le abilità linguistico-espressive, la partecipazione e l'impegno alle attività svolte. Si utilizzano griglie che fanno corrispondere un voto-giudizio a determinate abilità degli allievi.



IT ECONOMICO TECNOLOGICO
BRAMANTEGENGA

VOTO GIUDIZIO	PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO	CONOSCENZA	COMPETENZA	CAPACITA'	ESPOSIZIONE
V<4 GRAV.INSUF	Frequenza molto saltuaria. comportamento passivo. Impegno nullo.	Inesistente. Gravissime lacune di base.	Inesistente.	Non utilizzazione delle abilità intellettive.	Inesistente.
4≤V<5 INSUFF	Frequenza saltuaria. comportamento demotivato. Impegno molto discontinuo.	Scarsa, lacunosa. Gravi lacune di base.	Scarsa autonomia uso di termini, fatti, principi. Applicazione confusa e disorganica.	Non identificazione dei problemi. Incapacità di prospettare soluzioni.	Disorganica e confusa. Povertà di lessico, carenze ortografiche, grammaticali e/o sintattiche.
5≤V<6 MEDIOCRE	Partecipazione al dialogo e impegno discontinui.	Individuazione dei concetti in forma approssimata e superficiale.	Uso improprio delle metodologie. Applicazione incerta.	Identificazione dei problemi e capacità di prospettare in parte soluzioni.	Discorso non coerente e lineare. Linguaggio impreciso, lessico limitato non appropriato.
V=6 SUFF	Soddisfacente. Continuità nello studio.	Definizioni senza apporti personali. Possesso dei concetti fondamentali.	Qualche errore nell'applicazione delle conoscenze.	Su sollecitazione, capacità di porsi problemi e di prospettare soluzioni quasi sempre corrette.	Espressione corretta, linguaggio quasi appropriato. Sufficiente conoscenza della terminologia scientifica,
6<V≤7 DISCRETO	Attitudine e interesse. Impegno nello studio.	Soddisfacente, chiara. Definizioni con apporti personali	Applicazione quasi corretta con ordine logico ed autonomo. Imprecisioni e/o distrazioni.	Su sollecitazione, capacità di porsi problemi e di prospettare soluzioni corrette.	Discorso coerente, lineare. Linguaggio corretto, vario.
7<V≤8 BUONO	Attiva. Forte motivazione allo studio.	Approfondita. Riorganizzazione e dei concetti chiave.	Collegamenti esatti con percorsi autonomi, limitati alla problematica proposta.	Capacità di porsi problemi e di prospettare, autonomamente, soluzioni corrette,	Linguaggio preciso, fluido, appropriato, vario. Padronanza dei termini specifici.
V>8 OTTIMO	Costruttiva. Carattere da leader. Senso responsabilità. Studio scrupoloso.	Bagaglio culturale completo e ben strutturato. Definizioni esatte.	Completa. Organizzazione esatta con percorsi ottimali trasferibili in altri contesti.	Traduzione autonoma e valutazione critica in nuovi percorsi.	Ottimi riferimenti culturali. Notevole rigore terminologico. Linguaggio aperto e flessibile.

**– CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
(ART. 2 LEGGE 169/08 – ARTT. 4 E 7 DPR 122/09)**

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti criteri:

- Frequenza e puntualità;
- Comportamento;
- Partecipazione attiva alle lezioni;
- Rispetto verso il personale della scuola e i compagni;
- Rispetto degli impegni scolastici;
- Rispetto del Regolamento d'Istituto.

VOTO	DESCRITTORI
10	Frequenza costante e assidua Ottima socializzazione Interesse e partecipazione attiva alle lezioni Rispetto degli altri Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto
9	Frequenza costante Equilibrio nei rapporti con gli altri Buona partecipazione alle lezioni Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe Costante adempimento dei doveri scolastici Rispetto del regolamento d'Istituto
8	Frequenza quasi regolare Discreta attenzione e regolare partecipazione alle attività scolastiche Discreta contributo al regolare svolgimento delle lezioni Partecipazione al funzionamento del gruppo classe Svolgimento quasi sempre preciso dei compiti assegnati Osservazione quasi regolare delle norme scolastiche
7	Frequenza non sempre regolare Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe Svolgimento non sempre preciso dei compiti assegnati Osservazione non regolare delle norme scolastiche
6	Frequenza saltuaria; assenze non giustificate; ritardi e uscite anticipate non adeguatamente giustificate Funzione negativa all'interno del gruppo classe Frequente disturbo delle attività di lezione Rapporti problematici con gli altri Saltuario svolgimento dei doveri scolastici Episodi di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto



5	Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone Assenze frequenti e non giustificate; ritardi e uscite anticipate non giustificate Comportamento scorretto nei rapporti con insegnanti, compagni e personale ATA Assiduo disturbo delle lezioni Funzione negativa nel gruppo classe Mancato rispetto del Regolamento d'Istituto *Violazioni previste dal DPR 122/09, art. 7
<=4	Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale *Violazioni previste dal DPR 122/09, art. 7

Una valutazione di 5/10 in sede di scrutinio finale comporterà automaticamente la non promozione alla classe successiva o la non ammissione all'esame di stato. La valutazione del comportamento riguarda tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e la partecipazione ad attività extrascolastiche, come viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni linguistici, alternanza scuola-lavoro, ecc.

*** Il DPR 122/09, art. 7, sancisce che il Consiglio di classe attribuisce il 5 in condotta, o un voto inferiore, ad un alunno determinandone la bocciatura in caso di violazioni degli artt. 3 e 4 del DPR 249/98 integrato e modificato dal DPR 235/07 (Statuto degli studenti), con la condizione che all'alunno sia stata già precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Regolamento Istituto** (anche senza una sospensione per un periodo superiore a 15 giorni). Pertanto, in presenza di precedenti sanzioni disciplinari, l'insufficienza viene attribuita per le seguenti violazioni:

- non frequenza regolare dei corsi e non assolvimento degli impegni di studio;
- mancanza di rispetto nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;
- non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- non utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;
- danno al patrimonio della scuola.

Le successive note sono indicazioni da non applicare automaticamente:

- In presenza di sanzioni come ammonizione verbale o allontanamento temporaneo dall'aula previste dal regolamento Disciplinare, la valutazione non può essere superiore a 8/10.
- In presenza di sanzioni come l'ammonizione scritta sul registro di classe, la valutazione non può essere superiore a 7/10.
- In presenza di sanzioni che comportino la sospensione dalle lezioni, la valutazione non può essere superiore a 6/10.

GESTIONE DEGLI SCRUTINI

PUNTO 7 COLLEGIO ITET BRAMANTE-GENGA DEL 23.02.2016

Modalità di gestione degli scrutini finali

Ogni insegnante esprime la sua proposta di voto con un breve giudizio motivato che tenga conto per ogni alunno, in relazione ai criteri generali del Collegio dei Docenti, di:

- Conoscenze, abilità, competenze che si evidenziano nella disciplina anche in ordine ad attività e lavori interdisciplinari;
- Raggiungimento del “livello soglia”;
- Impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente, partecipazione ed esiti dei corsi di recupero e sostegno frequentati;
- Elementi di valutazione relativi a tutto l'anno scolastico.

I Consigli di classe sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e degli autonomi parametri eventualmente individuati, in collegamento con i criteri generali, devono valutare la personalità scolastica dello studente tenendo conto collegialmente di:

- Conoscenze, abilità, competenze che si evidenziano nelle diverse aree disciplinari;
- Impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente, assenze che, pur di per sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione qualora non precisamente motivate e documentate;
- Risultati delle attività di recupero eventualmente svolte

In presenza di insufficienze:

- Viene sospesa la valutazione finale degli alunni con insufficienze recuperabili, e riportato all'albo l'indicazione “sospensione del giudizio”;
- Non si prevede, di norma, che le insufficienze che comportino la sospensione del giudizio possano essere più di 3.

Parametro comune di non promozione:

- Gravi insufficienze nel complesso delle discipline, che non consentono al Consiglio di classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente nell'attività scolastica successiva
- Voto di condotta inferiore a sei decimi.

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di superamento del debito:

- Difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso impegno e sostegno. Si ritiene di indicare generalmente in 3 il limite massimo del numero dei debiti formativi che l'alunno può contrarre nello scrutinio finale, non limitando comunque l'autonomia del singolo Consiglio di Classe che può decidere la soluzione migliore per lo studente, caso per caso.

In ogni caso, verrà data comunicazione scritta alla famiglie con le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, con un resoconto delle carenze dell'alunno in ogni singola disciplina e con l'indicazione degli interventi di recupero offerti dalla scuola

Integrazione dello scrutinio finale:

- La promozione o non promozione degli alunni con sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di classe, tenuto conto della situazione iniziale del singolo allievo, dei progressi raggiunti con la frequenza dei corsi di recupero desunti dal giudizio formulato dai docenti che ha tenuto il corso (qualora li abbia frequentati e non abbia provveduto in proprio) e dall'esito della prova di verifica svolta.



TABELLE CREDITI TRIENNIO

TABELLA A – DM 99/09

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

VALIDA PER LE ATTUALI CLASSI DEL TRIENNIO

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno In vigore	II anno In vigore	III anno In vigore
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

FAQ SULLA VALUTAZIONE IN GENERALE E NEGLI SCRUTINI FINALI

(rielaborato da “La Valutazione scolastica nello scrutinio finale” di D. Leccese, www.edscuola.it)

1. Esistono disposizioni di legge e norme vincolanti sulla valutazione scolastica?	Si, le principali norme sono ricordate all’inizio e i docenti sono tenuti a conoscerle ed applicarle.
2. Come si inserisce l’autonomia scolastica nella valutazione?	Il Collegio dei docenti stabilisce i criteri di verifica e valutazione che sono fatti propri da ogni consiglio di classe e vincolano tutti i docenti.
3. Esistono parametri fissi nella valutazione numerica?	Le norme stabiliscono che i docenti esprimano un giudizio di merito sulla prova e di conseguenza sanciscano un voto che può essere espresso da 1 a 10.
4. I docenti sono tenuti a dire il voto della prova orale dell’alunno?	Si, in quanto l’alunno ha diritto a una valutazione tempestiva e trasparente secondo parametri preventivamente resi noti a tutta la classe (DPR 249/98, art. 2)
5. Nelle prove scritte è sufficiente mettere solo il voto numerico o anche un “breve giudizio motivato”?	Le norme esigono la presenza anche di un breve giudizio motivato, oltre al voto, che va esplicitato: non basta “sufficiente” o “insufficiente” (R.D. 653/25, art. 79)
6. Nel breve giudizio motivato, i docenti si possono consentire espressioni sulla persona dell’alunno?	No, in quanto i docenti possono esprimere valutazioni sulla prova e sul comportamento scolastico, mai sulla persona con espressioni del tipo “somaro”, “deficiente”, ecc.
7. Che valore hanno i “meno”, “meno-meno”, “più”, “mezzo” ?	Sono consuetudini di sotto-quantificazione che andrebbero abolite.
8. Che cosa significa che i docenti devono disporre di un “congruo numero di prove scritte e verifiche orali ?” (R.D. 653/25)	Il Collegio dei docenti stabilisce il numero minimo di interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di “sufficienti elementi di giudizio” e pone di norma tale limite a 3 prove scritte e a 2-3 prove orali per quadrimestre.
9. Sono da valutare anche le esercitazioni svolte a casa?	Le norme lo consentono.
10. Che cosa si fa in caso di prove scritte copiate da un compagno di classe o da un a fonte esterna?	La contestazione deve avvenire con elementi certi, documentali e provati. A quel punto, l’allievo è sanzionabile sia da un punto di vista didattico che disciplinare.
11. L’alunno può richiedere copia della sua prova?	Si, con le procedure previste dalla norma (L. 241/90, OM 90 art. 39).
12. In caso di assenza voluta dell’alunna nei giorni delle prove scritte e delle interrogazioni, come si devono comportare i docenti?	I docenti devono accertarsi che le assenze siano volute e poi sottoporre gli allievi a prove suppletive, anche senza preavviso, previa comunicazione alla classe all’inizio dell’anno che si intenderà agire in questo modo.
13. Se gli alunni interrogati dichiarano di non essere preparati o si rifiutano di venire a conferire, come ci si regola?	I docenti devono usare il buon senso e regolarsi caso per caso. Possono giustificare o no il ragazzo, in ogni caso non possono mettere un voto alla non-interrogazione e quindi devono chiamarlo a conferire per dare un voto alle risposte sbagliate o non date. Se l’alunno si rifiuta di essere interrogato, è sanzionabile sia da un punto di vista didattico che disciplinare.
14. Se un alunno consegna nelle prove scritte il “foglio in bianco”, come ci si regola?	I docenti devono far apporre la firma sotto l’elaborato non svolto e il perché consegna il foglio in bianco. Quindi, valutano la prova al minimo del punteggio.
15. Quali sono gli elementi di giudizio?	Sono le conoscenze, competenze, abilità, capacità, impegno, partecipazione, interesse, desiderio di migliorare nell’apprendimento e nei risultati, presenza assidua alle lezioni, partecipazione alle attività di recupero e sostegno, effettiva dimostrazione di studio domestico, ecc.



16. I docenti possono chiedere lo svolgimento di una prova scritta, senza prima aver verificato lo svolgimento della precedente?	E' didatticamente molto scorretto.
17. E' obbligatorio far mettere la firma allo studente, sotto il voto e il giudizio, "per presa visione"?	Non è obbligatorio, ma è consigliabile.
18. La "brutta copia" è da considerare documento di prova?	Tutta l'elaborazione della prova è documento didattico.
19. Promozione o non promozione: esistono parametri di valutazione sotto i quali non è consentito promuovere?	Nel momento in cui il consiglio di classe ha analizzato in modo attento e scrupoloso la personalità scolastica dell'alunno, valutata secondo rigorosi e documentati parametri di valutazione scolastica insieme all'accertamento delle condizioni psicofisiche, ambientali, sociali e familiari, l'alunno non viene promosso quando presenta gravi e diffuse lacune, accertate come insufficienze non colmate e non colmabili, allo stato del percorso didattico, tali da non consentirgli una proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva
20. Quali sono i documenti che accompagnano la valutazione degli alunni?	Il Registro di classe, i registri personali dei docenti, le prove scritte, i test, ecc.
21. Si possono fare correzioni sui registri cartacei e on-line?	Si, purché: nel primo caso, autenticate dal correttore e con visione leggibile sia della prima stesura, che della seconda; nel secondo caso con sostituzione o annullamento del voto previa nota scritta
22. Può un docente dire all'alunno che non lo promuoverà?	L'espressione, sicuramente infelice e quindi da evitare, può avere un significato solo se pronunciata come denuncia-incitamento per carenze gravi e per impegno non adeguato. In ogni caso, non è mai il docente a decidere da solo per la promozione o non promozione, ma il Consiglio di classe.
23. Un docente può riferire all'esterno quanto è avvenuto nel Consiglio di classe?	E' un comportamento di grave difformità alle disposizioni di legge che vincolano al segreto d'ufficio. Fa testo solo quanto è verbalizzato che può essere accessibile a chi abbia titolo a prenderne visione.
24. Il Dirigente Scolastico può cambiare i voti?	No, il D.S. presiede il Consiglio di classe, è garante della legittimità delle procedure ed esprime il suo voto come tutti i componenti.
25. Chi sostituisce un Docente legittimamente assente?	In primis un docente, anche di altra classe, della stessa materia.
26. Il docente chiamato a sostituire il collega, può rifiutarsi adducendo, come motivo, il fatto che non conosce gli alunni e, quindi, non è in grado di valutarli?	Decisamente no. Il docente deve però avere a disposizione gli elementi di valutazione formalizzati dal collega assente.
27. E' valida una delibera senza la presenza di tutti i componenti del Consiglio di classe?	No, in quanto il Consiglio di classe è un organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti al momento della deliberazione (la validità dello scrutinio in caso di assenza del Presidente e di alcuni docenti è però assicurata dalla nomina e presenza di sostituti).
28. Un componente del consiglio di classe, può astenersi in sede di scrutinio?	L'astensione è prevista nelle forme di votazione collegiale, ma non nel consiglio di classe che è un collegio perfetto e tutti i componenti devono votare.

29. I docenti sono obbligati a dare in anticipo i loro voti, prima dello scrutinio?	La consuetudine vuole che gli atti si predispongano e un rifiuto allunga i tempi delle procedure. Ovviamente, anche in questo caso, esiste l'obbligo del segreto d'ufficio.
30. Chi deve predisporre tutti gli atti di scrutinio?	I singoli docenti e il coordinatore di classe, con l'ausilio della segreteria didattica, la quale predispone gli atti amministrativi, conseguenti alla formalizzazione degli atti didattici.
31. I docenti possono rifiutarsi di produrre gli atti cartacei?	No.
32. Il docente individuato come docente verbalizzante, può rifiutarsi di svolgere tale compito?	No, in assenza di criteri di scelta.
33. Gli impegni orari per gli scrutini e per gli atti preparatori sono da conteggiare per le attività aggiuntive di insegnamento (40 h annuali) ?	No. Fanno parte degli obblighi di servizio
34. I docenti sono obbligati a rispondere alle esigenze organizzative e di convocazione del Consiglio di classe nei "giorni liberi" ?	Si.

Pesaro, 14.05.2016

F..to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Paolo BARCHIESI